

# ASSOCIAZIONE STUDENTESCA LAVORI IN CORSO

## STATUTO

### DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA

#### Art 1

E' costituita l'associazione studentesca denominata: "Lavori in Corso".

#### Art 2

Essa ha sede in Torino, corso duca degli Abruzzi n. 24.

#### Art 3

L'associazione, che non ha fini di lucro, neppure indiretto, opera nell'ambito universitario sul territorio della Regione Piemonte.

#### Art 4

L'associazione ha per oggetto:

la realizzazione di manifestazioni culturali, rassegne, incontri, dibattiti, manifestazioni sportive e di spettacolo e lo svolgimento di attività di orientamento ed informazione universitaria. Inoltre si pone come parte attiva nell'ambito della rappresentanza studentesca all'interno degli organi di governo del Politecnico.

A tal fine essa potrà:

- Creare spazi d'aggregazione tra gli studenti universitari;
- Produrre, direttamente o in appalto e/o compartecipazione manifestazioni culturali di ogni genere;
- Curare la pubblicazione, la diffusione di opuscoli, libri, materiale informativo e didattico;
- Organizzare corsi di preparazione e supporto alla didattica ordinaria ed altre attività di orientamento finalizzate all'accoglienza degli studenti iscritti al primo anno;

#### Art 5

L'associazione ha durata illimitata.

### PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI

#### Art 6

Il patrimonio è costituito da eventuali erogazioni, donazioni, contributi, lasciati da parte di persone fisiche, Stato, enti o istituzioni pubbliche, organismi internazionali, enti privati.

### ORGANI

## Art 7

Sono organi dell'associazione:

- Il presidente;
- Il consiglio direttivo;
- L'assemblea dei soci.

## SOCI

### Art 8

Sono soci gli studenti universitari, i professori, gli assistenti, i ricercatori ed il personale amministrativo dell'università la cui domanda di ammissione rivolta al consiglio direttivo venga accettata dallo stesso.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

A tutti gli associati spetta il diritto di voto nelle assemblee e, in particolare, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

### Art 9

Le decisioni del consiglio direttivo, in tema di ammissione dei soci, sono motivate ed insindacabili.

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni (la relativa comunicazione, da farsi mediante lettera raccomandata produce effetti dal suo ricevimento);
- Indegnità (quando si contravvenga ai doveri stabiliti dallo statuto, su decisione motivata e inappellabile del Consiglio Direttivo; a richiesta, devono essere ascoltate le sue giustificazioni);
- Fuoriuscita a qualsiasi titolo dal mondo universitario (laurea, interruzione degli studi, cambio di occupazione, ecc...);

## AMMINISTRAZIONE

### Art 10

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 membri eletti a scrutinio segreto dall'assemblea, tra i soci, per la durata di due anni; essi sono tuttavia eleggibili.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere o di più consiglieri, ma in numero non superiore alla metà dei componenti, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla loro sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea successiva.

### Art 11

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente.

### Art 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che deve rimanere depositato presso la sede sociale durante i successivi quindici giorni, affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione.

#### Art 13

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni salvo quelle imposte dalla legge e dallo Statuto.

Spetta in particolare al Consiglio:

- Deliberare la convocazione dell'assemblea ed il relativo ordine del giorno;
- Eleggere, nell'ambito dei suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente;
- Determinare il programma delle attività dell'associazione;
- Decidere sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
- Stabilire e delegare i poteri di firma;
- Deliberare l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti;
- Compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'associazione, esclusi quelli riservati dalla legge o per statuto all'assemblea.

#### Art 14

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli presiede sia il Consiglio Direttivo che l'assemblea; vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed assicura il funzionamento dell'Associazione.

Il Vicepresidente sostituisce in tutte le sue attribuzioni il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

#### ASSEMBLEA

#### Art 15

L'assemblea è sovrana ed è costituita dai soci.

Spetta all'assemblea:

- Stabilire gli orientamenti generali dell'attività dell'associazione;
- Determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, e procedere alla relativa nomina;
- Deliberare sugli altri argomenti attinenti la gestione e lo sviluppo dell'associazione, ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- Apportare modifiche allo Statuto;
- Compilare eventualmente il regolamento interno per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- Deliberare lo scioglimento dell'associazione.